SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 ottobre 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° ottobre 2012, n. **178**.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto, interessati da attività di scavo»;

b) all'articolo 91 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-*bis*. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonchè mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;

c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;

d) all'articolo 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»;

e) all'allegato XI, dopo il punto 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo»;

f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«b-*bis*) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo».

2. L'albo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera *d)*, del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3222):

Presentato dall'on. MOFFA il 16 febbraio 2010.

Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.

Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII , in sede referente, l'11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e 30 novembre 2010; 16 maggio 2011.

Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo Unificato con l'atto n. 3481 (on. FARINA COSCIONI ed altri) il 7 settembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2892):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 settembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27 settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17 aprile 2012.

Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 28

(Oggetto della valutazione dei rischi)

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro *e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera* a)*, del presente decreto, interessati da attività di scavo.*".

Il testo dell'articolo 91 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 91

(Obblighi del coordinatore per la progettazione)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b-*bis*) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera *b)*, è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-*bis*. *Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri e` eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-*bis*. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;*".

Il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 100

(Piano di sicurezza e di coordinamento)

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, *con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,* nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.".

Il testo dell'articolo 104 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 104

(Modalità attuative di particolari obblighi)

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b)*.

4-*bis*. *È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-*bis *dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa e` verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.*".

Il testo dell'Allegato XI al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Allegato XI

(Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori)

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

1-*bis*. *Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.*".

Il testo dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Allegato XV

(Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili)

(*Omissis*).

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

b-*bis*) *al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;*

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;

l) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.".

Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 (Bonifica dei campi minati), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

12G0200

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,00%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, diciottesima e diciannovesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.570 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, 10 febbraio, 12 aprile, 11 maggio e 29 luglio 2010, 10 ottobre 2011 e 14 maggio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciassette tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciottesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016 e della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciottesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, nonché le emissioni della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 settembre 2011 e scadenza 15 settembre 2016 e della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 ottobre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciottesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 ottobre 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di dieci anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio.

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 44 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2025, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11105

DECRETO 9 ottobre 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 ottobre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.570 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 11 luglio e 12 settembre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 luglio 2012 e scadenza 15 luglio 2015,d i cui al decreto dell' 11 luglio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell' 11 luglio 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo I del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 ottobre 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 luglio 2012;

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 luglio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'articolo I del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell' 11 luglio 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 ottobre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 15 settembre 2011/15 settembre 2016 emessi contestualmente, in considerazione della vita residua dei medesimi;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro

spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2013 al 2015, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 luglio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2012

Il direttore: CANNATA

12A11106

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 30 settembre 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5 comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 settembre 2012;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste, secondo le scadenze prefissate;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2013 la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati, riportati in allegato al presente decreto, con scadenza precedentemente fissata entro il 30 settembre 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2013 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, autorizzati con scadenze precedentemente fissate entro il 30 settembre 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà notificato alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 30 settembre 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria e prorogati fino al 30 giugno 2013.

	N. Reg.	Prodotto fitosanitario	Data reg.	Impresa
1.	011432	VERDEVIVO ANTICOCCINIGLIA	16/09/2002	KOLLANT S.r.l.

12A10929

DECRETO 24 settembre 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propineb, sulla base del dossier UVP 0447996 di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva propineb;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 16 ottobre 2003 che indica il 31 marzo 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propineb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP 0447996 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario «Antracol» presentato dall'impresa «Bayer Cropscience S.r.l.»;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 16 ottobre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propineb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo UVP 0447996, ottenuta dall'Università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 marzo 2014, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio prot. 1777 in data 23 gennaio 2012 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dalla sopracitata Università da presentarsi entro dodici mesi da tale nota;

Vista la nota con la quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propineb, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, sulla base del fascicolo UVP 0447996 conforme all'allegato III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 marzo 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propineb, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa «Bayer Cropscience S.r.l.» è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **propineb** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP 0447996 di allegato III fino al 31 marzo 2014 ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	1613	ANTRACOL	29/04/74	Bayer Cropscience S.r.l.	**-** Nuova classificazione:**Xn** (nocivo), **N** (pericoloso per l'ambiente) **R 20-R43-R48/22/20 R50**; **S2-S13-S20/21-S29- S36/37/39-S46-S60-S61** - Estensione alle colture: **patata, melone, anguria, cetriolo e zucchino** -Eliminazione della coltura: **garofano**

ANTRACOL®

FUNGICIDA ORGANICO
per irrorazione su vite, pomacee, pomodoro, patata, tabacco, melone, anguria, cetriolo e zucchino.
Polvere bagnabile

ANTRACOL®
Composizione
100 g di Antracol contengono:
70 g di propineb puro
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene esametilentetrammina: può provocare una reazione allergica per inalazione.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG)
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Registrazione Ministero della Sanità n.1613 del 29.04.74
Contenuto netto: 1-5-10 kg
Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Per le applicazioni effettuate su colture da frutto (melo-pero), per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici, non trattare in una fascia di rispetto di 10 m da vegetazione naturale e dai corpi idrici superficiali. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica.
Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

COLTURA	PATOGENO	Dose g/hl	Dose Kg/ha
Vite	Peronospora *(Plasmopara viticola)*	150-200	1,5 - 2
Melo	Ticchiolatura *(Venturia inaequalis)* Alternariosi *(Alternaria* spp.)	150	2,25
Pero	Ticchiolatura *(Venturia pirina)*	150	2,25
Pomodoro	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Alternariosi *(Alternaria solani)* Cladosporiosi *(Cladosporium fulvum)*	200	2 - 3
Patata	Peronospora *(Phytophthora infestans)* Alternariosi *(Alternaria solani)*	200	2
Tabacco	Peronospora *(Peronospora tabacina)*	200	2
Melone, anguria, cetriolo, zucchino	Peronospora *(Pseudoperonospora cubensis)*	200	2

Vite: contro *Plasmopara Viticola*, intervenire alla dose di 150-200 g/hl (1,5-2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni. Non applicare in fase di fioritura.
Melo: contro *Venturia inaequalis. Alternaria* spp., intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Pero: contro *Venturia pirina*, intervenire alla dose di 150 g/hl (2,25 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Pomodoro: contro *Phytophthora infestans, Alternaria solani, Cladosporium fulvum*, intervenire alla dose di 200 g/hl (2-3 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni. La dose maggiore è prevista per colture in serra sviluppate in altezza.
Patata: contro *Phytophthora infestans, Alternaria solani*, intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Tabacco: contro *Peronospora tabacina*, intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.
Melone e anguria (pieno campo), cetriolo e zucchino (serra): contro *Pseudoperonospora cubensis*, intervenire alla dose di 200 g/hl (2 kg/ha), con applicazioni preventive ad intervallo di 7 giorni.

Le dosi riportate sono calcolate per irroratrici a volume normale e quantitativi di acqua di 1500 litri/ha per pomacee e per pomodoro in serra, sviluppato in altezza e di 1000 litri/ha per le altre colture. In caso d'impiego con attrezzature a basso o ultra-basso volume, le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro.
Non effettuare più di 3 trattamenti all'anno su melo e pero e non più di 4 trattamenti all'anno sulle restanti colture.
AVVERTENZE: il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni riportate in tabella. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito di acqua a metà; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Fitotossicità. Non applicare il prodotto sulle varietà di pero sensibili come Abate fetel, Armella, Butirra precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del comizio, Gentilbianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, S.Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zucchermanna

Sospendere i trattamenti 56 giorni prima della raccolta per vite; 14 giorni prima della raccolta per patata; 28 giorni prima della raccolta per pomodoro in serra; 7 giorni prima della raccolta per pomodoro in campo, tabacco, melone, anguria; 3 giorni prima della raccolta per cetriolo e zucchino. Per melo e pero sospendere i trattamenti subito dopo la fioritura.
Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

® marchio registrato

11/01/2012

12A10928

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 settembre 2012.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina del lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti già svolti dall'Ufficio provinciale del Lavoro e della M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 7/2011 del 28 aprile 2011 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia e pubblicato sulla *G.U.* n. 142 del 21 giugno 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Sentito in data 1° giugno 2012 e 24 settembre 2012 l'Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio in merito alla determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente — socio e non socio — da cooperative esercenti servizi di facchinaggio;

Visto il C.C.N.L. «Trasporto, spedizioni e logistica» 26 gennaio 2011 sottoscritto da AGCI Servizi, ANCST - LEGACOOP e Federlavoro e Servizi Confcooperative e da FILT - CGIL, FIT- CISL e UILtrasporti, associazioni maggiormente rappresentative sul territorio;

Visto i compiti affidati dalle parti allo stesso Osservatorio;

Visto il protocollo Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo - Centrali cooperative per attuazione capitolo «Cooperazione» del protocollo 23 luglio 2007;

Tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 — c.d. «Milleproroghe» — convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Considerate le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni ed i commi da 28 a 33 dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la lettera Circolare prot. n. 37 del 6 marzo 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ravvisa nel contratto sottoscritto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti il contratto di riferimento per tutte le cooperative di facchinaggio;

Considerato il disposto normativo di cui all'art. 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma inserito dall'art. 1, comma 909, lettera *a)*, legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 8, comma 1, legge 3 agosto 2007, n. 123);

Visto anche l'art. 3, comma 9, lettera *h)* del decreto-legge 13 agosto 2011 convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, il cui comma 1 stabilisce che: "Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge";

Considerato che detta previsione non si è ancora realizzata;

Esaminati i commi 8 e 9 di detto articolo che prevedono rispettivamente che: "Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto,fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo." e "Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende tra l'altro alla lettera *h)*: «l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale»";

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare l'art. 34 recante Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante, di cui il comma 3 prevede: "Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

Considerato tuttavia che, proprio per garantire la libera concorrenza ed evitare forme di "dumping", è doveroso prevedere e pubblicare le indicazioni del costo minimo del lavoro in ottemperanza con quanto previsto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni delle parti sociali comparativamente maggiormente rappresentative;

Viste le linee guida elaborate nell'ambito delle Direzioni territoriali del lavoro della Regione Emilia-Romagna dell'11 maggio 2012 e fatte proprie dalla Conferenza dei dirigenti delle Direzioni del lavoro regionale e territoriali dell'Emilia-Romagna;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1. gli indici ISTAT del costo della vita, le retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2011 e i parametri relativi al potere d'acquisto dell'euro nella nostra provincia e nelle province limitrofe;

2. il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

3. gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria;

Decreta:

Le tariffe minime, nell'accezione indicata in premessa, per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate a decorrere dal 1° ottobre 2012 nelle allegate tabelle:

secondo quanto indicato dalla tabella A, allegata al presente decreto;

secondo quanto indicato dalla tabella B (costo contrattuale), allegata al presente decreto.

Reggio Emilia, 25 settembre 2012

Il direttore territoriale: BERTONI

ALLEGATO

TABELLA A del Decreto n. 9 /2012 relativa ai lavori di facchinaggio:

PARTE COMUNE A TUTTI I LAVORI DI FACCHINAGGIO:

1. **Lavori in economia non misurabili a peso o a quantità:** per i lavori per i quali non sia possibile fare riferimento al peso e/o al numero degli oggetti da movimentare, si stabilisce una tariffa oraria di € **19,44** per lavoratore con impegno minimo di 4 ore al mattino e di 2 ore per la fascia oraria pomeridiana;.

2. **Traslochi civili e industriali,** facchinaggio specializzato con montaggio e smontaggio: si stabilisce una tariffa oraria di € **20,10;**

3. **Traslochi e facchinaggio generico,** con impegno inferiore alle 6 ore: si stabilisce una tariffa oraria di € **19,27;**

4. **Traslochi civili e industriali:** oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria di **0,30;**

5. **Lavoro notturno e festivo**: il lavoro notturno che si svolge dalle ore 22.00 alle ore 6.00 va compensato con una **maggiorazione del 25%;** il lavoro domenicale diurno va compensato con una **maggiorazione del 100%**, mentre il lavoro domenicale notturno va compensato con una **maggiorazione del 125%**; il lavoro che si svolge nelle feste nazionali riconosciute dalla legge va compensato con una **maggiorazione del 50%** se diurno e del **75%** se notturno.

6. **indennità di attesa**: se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro ovvero dal momento successivo di presenza sul luogo di lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio è superiore ai 30 minuti non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità pari a **€ 17,00** per ogni ora i frazione di ora in attesa;

7. **contributi:** le tariffe per i lavoratori di facchinaggio sono comprensive dei contributi assicurativi, previdenziali e mutualistici. Al pagamento di detti contributi sono tenute esclusivamente le carovane, le cooperative ed i facchini liberi esercenti;

8. **i danni** verso il committente o verso i terzi sono a carico delle Cooperative o carovane di facchini o dei facchini liberi esercenti, quando causati da loro colpa.

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro e tonnellate.

VOCI	VALORI TARIFFARI
CARNI E FORMAGGI	
CARNE CONGELATA PALLETTIZZATA	37,18
FORMAGGI IN FORME O CESTELLI	37,18
CARNE CONGELATA IN CARTONE	5,94
CARNE CONGELATA CON OSSO	13,31
CARNI FRESCHE CON STIVAGGIO	14,96
CARNI IN CASSE O TELE CON STIVAGGIO	14,96
CARNI FRESCHE CON SISTEMAZIONE IN FRIGO	17,27
CARNI FRESCHE CON SISTEMAZIONE IN FRIGO E STIVAGGIO	25,19
COLLETTAME PRESSO CORRIERI E SPEDIZIONIERI: scarico con sistemazione in magazzino, carico su vagone o automezzo	11,61
CEREALI	
SCARICO O CARICO FARINE, FARINACEI, MANGIMI COMPOSTI, GRANO DI SEME, GRANOTURCO, PATATE, CIPOLLE	7,15
PER INCESTARE O INCASSETTARE PATATE, CIPOLLE, BARBABIETOLE	7,73
FRUTTA E VINI	
FRUTTA E VERDURA IN CESTE O CASSE	7,88
VINO E LIQUORI IN CARTONE	12,72
GESSO, CEMENTO E CALCIO, GRANIGLIA ALLA RINFUSA	4,18
GHISA IN PANI	5,39
GRASSI COMBUSTIBILI IN FUSTI	5,39
INSACCATURA CON PALA	6,82
INSACCATURA CON ALTRI SISTEMI	4,18

LEGATURA	0,10 ad unità
LEGATURA ED EGALIZZAZIONE	0,18 ad unità
LEGNAMI IN TAVOLETTE O TRAVETTE	12,98
MERCE IN SCATOLE O PACCHETTI	9,57
MERCE INSACCATA IN SACCHI DA 25 KG	6,49
MERCE INSACCATA IN SACCHI DA 50 KG	5,39
PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	7,59
ROTTAMI DI FERRO E ROTTAMI VARI	6,49
SISTEMAZIONE IN FRIGO	10,78
STIVAGGIO E DISISTIVAGGIO MERCI CON SACCHI O CESTE	2,20
MERCE DA O SU TRATTORI AGRICOLI	
TRATTORI CARICO E STIVAGGIO CARRI LEGGERI FINO A 75 CV	6,91 ad unità
TRATTORI CARICO E STIVAGGIO CARRI PESANTI OLTRE A 75 CV	9,89 ad unità
TRATTORI SCARICO CARRI LEGGERI FINO A 75 CV	3,89 ad unità
TRATTORI SCARICO CARRI PESANTI OLTRE A 75 CV	5,91 ad unità

Reggio Emilia, 25 settembre 2012

IL DIRETTORE
(dott. Giulio Ernesto Bertoni)

ALLEGATO B

Settore Logistica - C.c.n.l. Trasporto merci e logistica

Inquadramento previdenziale - Industria

Livelli			*6j*	*6s*	*5*	*4j*	*4s*	*3*	*3s*	*2*	*01/02/2012*
Minimi tabellari			1.164,54	1.238,91	1.326,85	1.354,12	1.390,98	1.462,84	1.502,37	1.663,88	
Anzianità	4 anni		0	41,32	44,42	46,48	46,48	48,54	49,58	53,72	
edr (assunti al 26/01/2011)			8,26	8,26	8,84	9,26	9,26	9,75	10,00	11,07	
Totale retribuzione mensile			1.172,80	1.288,49	1.380,11	1.409,86	1.446,72	1.521,13	1.561,95	1.728,67	
TOTALE RETRIBUZIONE ANNUA (1)			***16.419,20***	***18.038,86***	***19.321,54***	***19.738,04***	***20.254,08***	***21.295,82***	***21.867,30***	***24.201,38***	***A***
Inps (operai) (2)	25,29%		4.152,42	4.562,03	4.886,42	4.991,75	5.122,26	5.385,71	5.530,24	6.120,53	
Inail (3)	p.s.u.		911,56	1.001,48	1.072,70	1.095,82	1.124,47	1.182,30	1.214,03	1.343,62	
TOTALE ONERI PREV. ASS.			***5.063,98***	***5.563,51***	***5.959,11***	***6.087,57***	***6.246,73***	***6.568,02***	***6.744,27***	***7.464,14***	***B***
T.f.r. (4)	13,5		1.134,14	1.246,02	1.334,62	1.363,39	1.399,03	1.470,99	1.510,46	1.671,69	
Rivalutazione T.f.r. (su 4 anni)	3,880058%		176,02	193,38	207,14	211,60	217,13	228,30	234,43	259,45	
TOTALE T.f.r.			***1.310,16***	***1.439,40***	***1.541,75***	***1.574,99***	***1.616,16***	***1.699,29***	***1.744,89***	***1.931,14***	***C***
Irap	3,90%		512,05	580,25	634,27	651,81	673,54	717,41	741,48	839,77	
TOTALE ONERI FISCALI			***512,05***	***580,25***	***634,27***	***651,81***	***673,54***	***717,41***	***741,48***	***839,77***	***D***
TOTALE COSTO ANNUO			***23.305,39***	***25.622,03***	***27.456,68***	***28.052,41***	***28.790,51***	***30.280,54***	***31.097,94***	***34.436,43***	***A+B+C+D***
ore retribuite anno		**2.036**	39 * 52 + 1 gg								
ore non lavorate		376									
ferie	172		22gg = 39*4 + 16 = 172								
rol ex festività	72										
festività	104		13gg								
assemblea	10										
studio	8										
formazione sicurezza	10										
malattia, infortunio, materntà		102	(5)								
ore mediamente lavorate		**1.558**									
Livelli			*6j*	*6s*	*5*	*4j*	*4s*	*3j*	*3s*	*2*	
COSTO ORARIO LAVORO			***14,96***	***16,45***	***17,62***	***18,01***	***18,48***	***19,44***	***19,96***	***22,10***	
costo sicurezza (guanti e scarpe antiinfortunistica, visita medica con ECG sotto sforzo, ulteriori DPI adeguati alle particolare attività lavorativa)	200,00		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	
COSTO ORARIO TOTALE			***15,09***	***16,57***	***17,75***	***18,13***	***18,61***	***19,56***	***20,09***	***22,23***	***01/02/2012***

(1) Non si è tenuto conto della non incidenza degli aumenti contrattuali anno 2012 su 13^ e 14^ mensilità
(2) impiegati = 24,01%
(3) premio trimestrale base anno 2012 = 197,90
(4) trattenuta aliquota 0,50%, su imponibile inps, a carico lavoratore
(5) si ipotizza una percentuale del 5 %

12A10640

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2012.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Terre Tollesi" o "Tullum".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela DOC «Terre Tollesi» o «Tullum» datata 26 agosto 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», al fine di anticipare di un mese il periodo da cui far decorrere l'immissione al consumo delle tipologie «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco anche con la specificazione del vitigno;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'8 maggio 2012 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Terre Tollesi» o «Tullum», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 132 dell'8 giugno 2012;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la citata proposta di modifica del disciplinare sopra citato;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Terre Tollesi» o «Tullum», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 10, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Terre Tollesi» o «Tullum», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo:

«Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre Tollesi" o "Tullum" bianco, nonché per i vini "Terre Tollesi" o "Tullum" con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Terre Tollesi» o «Tullum», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione

U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A10891

DECRETO 3 ottobre 2012.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Cerasuolo d'Abruzzo".

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2010, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Cerasuolo d'Abruzzo»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo datata 24 agosto 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», al fine di posticipare di due mesi il periodo da cui far decorrere l'immissione al consumo delle tipologie «superiore»;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'8 maggio 2012 e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Cerasuolo d'Abruzzo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 131 del 7 giugno 2012;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso la citata proposta di modifica del disciplinare sopra citato;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Cerasuolo d'Abruzzo», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5, comma 1, quinto trattino, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo:

«- *Immissione al consumo.*

Per il vino a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo» l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Cerasuolo d'Abruzzo» superiore l'immissione al consumo è consentita a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo d'Abruzzo», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A10892

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edilcoop società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Riardo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale in data 28 settembre 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto che in data 14 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edilcoop società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Riardo (CE) (codice fiscale 03331490619) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Concetta Della Ratta, nata a Velletri (RM) l'8 aprile 1974, domiciliata in Caserta, via Salvemini, n. 17/B.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10893

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Accoglienza & Solidarieta società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione in data 1° settembre 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 16 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Accoglienza & Solidarietà società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione, con sede in Salerno (codice fiscale 03911170656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Sensini, nato a Salerno, il 14 giugno 1970, ivi domiciliato in via Velia n. 47.

Art. 2.

Al Commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10894

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Argo Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Pisciotta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 10 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 28 dicembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Argo piccola società cooperativa a r.l. in liquidazione, con sede in Pisciotta (Salerno) (codice fiscale 03471750657) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Sensini, nato a Salerno, il 14 giugno 1970, ivi domiciliato in via Velia n. 47.

Art. 2.

Al Commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10895

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Orta Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Bolognano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 20 dicembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle

Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Orta soc. coop. a r.l. in liquidazione, con sede in Bolognano (Pescara) (codice fiscale 01446140681) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Tortorelli, nato a Matera il 15 aprile 1958, ivi domiciliato in Via L. Einaudi n. 14.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10896

DECRETO 12 settembre 2012.

Scioglimento della società «Rerum Natura Società Cooperativa Agricola», in San Paolo di Civitate e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art.12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 21 marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Rerum natura società cooperativa agricola», con sede in San Paolo di Civitate (Foggia), costituita in data 11 febbraio 2002, codice fiscale n. 03178210716, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pasquale Bernardo, nato a Ventotene (Latina) il 20 aprile 1957, con studio in via S. Maria s.n. - 85032 Chiaromonte (Potenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10930

DECRETO 12 settembre 2012.

Scioglimento della società «Verde F3 - Società Cooperativa», in Serracapriola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 28 settembre 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Verde F3 - Società cooperativa», con sede in Serracapriola (Foggia), costituita in data 3 marzo 2003, codice fiscale n. 03248960712, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Matteo Cuttano, nato a Troia (Foggia) il 30 marzo 1962, residente in piazza Tricarico n. 8 - 71029 Troia (Foggia), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10931

DECRETO 24 settembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Edilizia Progetto 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Terlizzi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002. n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione e successivo accertamento del 26 giugno 2009, redatto dal revisore incaricato dall'Amministrazione, nei confronti della Società Cooperativa «Edilizia Progetto 2000 - Società coooperativa a responsabilità limitata» con sede in Terlizzi (Bari);

Considerato che in base alla verifica revisionale, è emerso che il consiglio di amministrazione è decaduto in data 28 aprile 2008, la cooperativa non ha integrato lo statuto sociale per quanto disposto dall'art. 2545-*sexies* c.c. né ha dato dimostrazione documentale dell'adempimento previsto dall'art.17 del decreto legislativo n. 220/2002;

Considerato che la Cooperativa, a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 e successive modificazioni, datata 13 maggio 2011 prot. n. 0091458, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale del 25 maggio 2009, che si intendono qui richiamate;

Visto l'esito degli ulteriori accertamenti effettuati dall'Ufficio, mediante visura camerale aggiornata, che hanno confermato le irregolarità sopra citate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Edilizia Progetto 2000 - Società Coooperativa a responsabilità limitata» con sede in Terlizzi (Bari) - C.F 05474220729, costituita in data 16 dicembre 1999.

Art. 2.

L'avv. Forleo Antonietta Filomena Caterina nato a *Nova* Siri (MT) il 25 novembre 1960 ed ivi domiciliato in via Settembrini, n.7, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10939

DECRETO 24 settembre 2012.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Enterprise società cooperativa», in Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione del 4 ottobre 2012 ed il successivo mancato accertamento del 9 marzo 2011, redatto dal revisore incaricato dall'Amministrazione, nei confronti della Società Cooperativa «Enterprise società cooperativa» con sede in Latina;

Considerato che in sede di verifica revisionale sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, meglio descritte nel citato verbale cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 e successive modificazioni, datata 11 novembre 2011 prot. n. 0213506 non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore nel verbale del 4 ottobre 2010, che si intendono qui richiamate;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., evidenziando quanto emerso nel citato verbale di revisione: 1) non ha integrato lo statuto sociale con le regole di ripartizione degli utili e dei ristorni, 2) non ha approvato il regolamento della legge n. 142/2001, né ha distinto il rapporto sociale dal rapporto di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Enterprise società cooperativa» con sede in Latina - Codice fiscale n. 02430400594, costituita in data 1° aprile 2008.

Art. 2.

Il dott. Francesco Zappia. nato a Bovalino (RC) il 16 giugno 1968. domiciliato in piazza Capranica, n. 95 - Roma, è nominato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel citato verbale di revisione, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente

per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10940

DECRETO 24 settembre 2012.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Adriana III», in Marcianise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale la Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (CE) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2006 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2007 con il quale la gestione è stata prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2008 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il decreto direttoriale 8 giugno 2009 n. 07/SGC/2009 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il decreto direttoriale 10 giugno 2010 n. 37/SGC/2010 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per dodici mesi;

Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2011 n. 05/SGC/2011 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 10 febbraio 2012;

Visto il decreto direttoriale 9 febbraio 2012 n. 07/SGC/2012 con il quale la gestione è stata prorogata fino al 30 settembre 2012;

Vista la relazione pervenuta in data 20 settembre 2012, con la quale il Commissario governativo chiede una ulteriore proroga di sei mesi del mandato per le motivazioni in essa meglio specificate, cui si rinvia e che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di procedere all'assegnazione degli alloggi ai soci interessati;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società cooperativa «Adriana III» con sede in Marcianise (CE) è prorogata fino al 30 marzo 2013.

Art. 2.

Al dott. Gilberto Bargellini sono confermati i poteri già conferiti, in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10941

DECRETO 24 settembre 2012.

Scioglimento della società «Edil 4P - società cooperativa», in Lesina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto direttoriale 13 settembre 2010 con il quale la Società «Edil 4P - Società cooperativa» con sede in Lesina (FG) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Giovanni Savino;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 3 ottobre 2011 con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 7 dicembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'auto-

rità con nomina di commissario liquidatore nei casi in cui non si persegue lo scopo mutualistico;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che la cooperativa non ottempera al perseguimento dello scopo mutualistico e non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Edil 4P - Società cooperativa» con sede in Lesina (FG), costituita in data 5 settembre 2002, codice fiscale n. 03213370715, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Valeria Russillo, nata a Picerno (PZ) il 6 agosto 1975, con studio in via del Gallitello n. 98, 85100 Potenza, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativi al mese di settembre 2012, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2010=100)		
2011	Settembre	103,2	3,0	4,6
	Ottobre	103,6	3,2	5,0
	Novembre	103,7	3,2	5,0
	Dicembre	104,0	3,2	5,1
	Media	*102,7*		
2011	Gennaio	104,4	3,2	5,4
	Febbraio	104,8	3,3	5,6
	Marzo	105,2	3,2	5,8
	Aprile	105,7	3,2	5,9
	Maggio	105,6	3,0	5,8
	Giugno	105,8	3,1	6,0
	Luglio	105,9	2,9	5,7
	Agosto	106,4	3,1	5,9
	Settembre	106,4	3,1	6,2

12A11068

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Villa Regina (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Il Sig. Rodolfo Corrado Tonini, Agente Consolare onorario in Villa Regina (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

i) ricezione e trasmissione ai Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2012

Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione
VERDERAME

12A10932

Istituzione del Vice Consolato onorario in Visby (Svezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*)

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Visby (Svezia) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, con la seguente circoscrizione territoriale: l'isola di Gotland.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A10933

Rilascio di *exequatur*

In data 26 settembre 2012 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* al Signor Abdelaziz Shaki, Console Generale del Regno del Marocco in Torino.

12A10934

Rilascio di *exequatur*

In data 1° ottobre 2012 il Ministro degli Affari Esteri ha concesso l'*exequatur* alla Signora Carmen Liliana Iacob, Console di Romania in Catania.

12A10935

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Edipower S.p.A., in Piacenza.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DVA_DEC - 2012 - 0000493 del 24 settembre 2012, si è provveduto all'aggiornameno dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edipower S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Piacenza ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

12A10650

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del Regolamento didattico d'Ateneo della Link Campus University

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 17 settembre 2012 è stato approvato il Regolamento didattico di Ateneo della Link Campus University, che, pertanto, è stata autorizzata all'istruzione ed al rilascio dei relativi titoli accademici per quanto riguarda i seguenti corsi di studio:

L-3 Comunicazione e DAMS; L-18 - Economia aziendale internazionale; L-36 e L-16 - Scienze della politica e dei rapporti internazionali; LMG/01 - Giurisprudenza; LM-52 e LM-62 Studi strategici e scienze diplomatiche; LM-59 - Tecnologie e linguaggi della comunicazione; LM-77 - Gestione aziendale.

Il suddetto decreto sarà pubblicizzato sul sito del MIUR.

12A11109

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Florvio» 23 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Decreto n. 122 del 14 settembre 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0401/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario FLORVIO 23 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. - Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA).

Produttore responsabile rilascio lotti: Vericore Ltd, Kinnoull Road, Kingsway West - Dundee (Regno Unito).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 1 litro contenente 0,54 litri di prodotto - A.I.C. n. 104436011;

Flacone da 4 litri contenente 2,17 litri di prodotto - A.I.C. n. 104436023.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione a livello di gruppo dove sono presenti segni clinici di infezioni respiratorie suine causate da Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo. La presenza della malattia deve essere stabilita nel gruppo prima di iniziare il trattamento.

Specie di destinazione: suini.

Tempi di attesa: carni e visceri: 20 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore.

Il prodotto non deve essere usato per più di 5 ore con un dosatore proporzionale se si utilizzano tubi galvanizzati.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A10649

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Disponibilità di prodotti e sostanze contrassegnate con asterisco nell'allegato VIII-*bis* del Reg. (CE) n. 889/2008 per la produzione di prodotti vitivinicoli biologici.

Come previsto dal decreto ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012, relativo alle disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 203/2012 sulle modalità di applicazione relative al vino biologico, si è provveduto ad accertare la disponibilità sul mercato dell'Unione europea dei prodotti e delle sostanze contrassegnate con un asterisco nell'allegato VIII-*bis* del Reg. (CE) n. 889/2008 per la produzione di prodotti vitivinicoli biologici.

Da tale indagine informativa è emerso che operatori biologici sono in grado di fornire taluni prodotti e sostanze biologiche certificate di cui al citato allegato.

Pertanto, sulla base delle notizie acquisite, per la campagna vitivinicola 2012/13 risultano disponibili i seguenti prodotti e sostanze certificate biologiche:

1) Lieviti appartenenti alla varietà "Saccharomyces cerevisiae ex r.f. bajanus";

2) Gelatina alimentare;

3) Gomma arabica.

Per l'utilizzazione di tali prodotti l'operatore biologico dovrà attenersi alla procedura prevista all'allegato del decreto ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012.

Invece, per l'utilizzazione dei prodotti sotto elencati l'operatore biologico non dovrà seguire la procedura prevista all'allegato del decreto ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012 per la campagna vitivinicola 2012/13, in considerazione della mancata disponibilità di prodotti certificati:

1) Lieviti, ad eccezione del "Saccharomyces cerevisiae ex r.f. bajanus";

2) Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli;

3) Colla di pesce;

4) Ovoalbumina;

5) Tannini.

12A10641

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Clara STEFANI, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di "STEFANČIČ - è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2 - 0040268 di data 27 settembre 2012, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto 11419/4655-29/V di data 17.05.1934 del Prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Noè Rodolfo STEFANČIČ (e non STEFANCIC), nato l'08.06.1899 a Trieste, nonno della richiedente, venne ridotto, a norma del R.D.L., 10.01.1926 n. 17, nella forma italiana di "Stefani" - con estensione alla moglie Albina TENZE e alla figlia Maria.

Per l'effetto, il cognome la signora Clara STEFANI di Francesco. nata il 04.07.1964 a Trieste e residente a Ronchi dei Legionari (GO) in via Bellini n. 11, è ripristinato nella forma originaria di "STEFANČIČ" come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

12A10936

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Corte Suprema di Cassazione, recante: "Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare.". (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2012).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 31, prima colonna, nel quarto capoverso, al quinto rigo, dove è scritto: "dell'articolo *i* della legge 4 novembre 2010, n. 183…", leggasi: "dell'articolo *1* della legge 4 novembre 2010, n. 183…";

nel settimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «…rispettivamente dalle seguenti: "dal *i*° luglio 2009…», leggasi: «…rispettivamente dalle seguenti: "dal *1*° luglio 2009…»;

ed infine, alla pagina 31, seconda colonna, nel quintultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: "…le predette attività *lavorativa* per un numero…", leggasi: "…le predette attività *lavorative* per un numero…".

12A11188

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-244) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.